

## *Sentenza Commissariale 8 maggio-7 giugno 1933*

Il R. Commissario per la liquidazione degli usi civici sedente in Roma, ha emesso la seguente sentenza nella causa tra il comune di Castiglione in Teverina in persona del Podestà signor Adiberto Loiali, elettivamente domiciliato in Roma, via Gregoriana 12, presso l'avv. Mario Macarini dal quale è rappresentato con delega in calce al ricorso, e: 1) Brugioni Arnaldo, Todini Realino, Eletti Giuseppe e Percuoti Antonio, quali cittadini di Castiglione in Teverina, rappresentati e difesi, con procura in atti, dagli avvocati Ennio Franchi e Filippo Trasatti in unione all'avv. Gaetano Grisostomi Marini; 2) Belcapo Settimio, Bel-capo Vincenzo, Brazzetti Angelo, Brocchi Pietro, Confraternita di S. Bernardino di Baschi, Congregazione di Carità di Orvieto, Onori Luisa vedova Valentini, Gori Anna vedova Polverini anche quale erede del marito dott. Pietro Polverini e quale avente causa dal signor Pasquali Virgilio, Marini Marianna, Marini Teresa, Nicolai Guglielmo, Sensi dott. Tito, Vannicelli conte Giuseppe, Venanzi Francesca in Antonini, Vera Ottavio, Soc. An. Vita Bagnorese, rappresentati tutti dall'avvocato Fabio Ludovisi con procura e deleghe in atti; 3) Lucii Gaspare, quale erede di Martini Antonio, rappresentato dallo stesso avv. Ludovisi con procura 26 ottobre 1932, atti notaio Pettiroso di Bagnoregio; 4) Baglioni Antonio, Ettore, Bianchino e Pietro, Bernardini Sofia, rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Franchi con procura in atti: non comparsi; 5) Bourbon Del Monte Elisa vedova Vannicelli, Teresa Vannicelli e Giovanna Vannicelli, quest'ultima anche in proprio e tutti quali eredi di Vannicelli Pietro, Ravizza Maria, anche quale erede di Bergagli Angela, Maioli dott. Alberto, Parrocchia di S. Egidio di Castiglione in Teverina e parrocchia di S. Maria in Paterno: contumaci.

*FATTO*: con ricorso del 4 maggio 1927, depositato il 10 dello stesso mese, Arnaldo Brugioni, Realino Todini, Giuseppe Eletti ed Antonio Percuoti, nella loro qualità di cittadini di Castiglione in Teverina, denunziarono competere alla popolazione, su tutto il territorio del Comune, compreso quello delle frazioni di Sermignano e Vaiano, i diritti di pascolo, legnatico e di prelazione assoluta, di fronte ai forestieri, nell'assegnazione per la semina delle terre poste nel piano, e chiesero la citazione di alquanti proprietari per sentire accertare e liquidare i suddetti usi sulle rispettive terre, salve le affrancazioni di pascolo estivo, che dicevano già avvenute per alcuni fondi.

Con altro separato ricorso della stessa data gli stessi cittadini di Castiglione chiesero la citazione di altri proprietari per fare accertare e liquidare gli stessi diritti sopra fondi attualmente in territorio di Orvieto (S. Egidio), ma compresi in una certa zona, che dicevano avere già fatto parte del territorio di Castiglione ed esserne stata distaccata in virtù di un chirografo pontificio del 1609.

In data 11 maggio 1927 furono emessi due decreti di fissazione di udienza, coi quali fu ordinata anche la citazione del Podestà di Castiglione in Teverina.

Ebbero poi luogo, rispetto alla prima causa, altre citazioni, essendosi ravvisata la necessità di rettificare o integrare la contestazione della lite in rapporto ad alcune delle ditte nominate nello elenco annesso al ricorso. Furono anche proposte delle domande in garanzia da parte di alcuni dei proprietari citati.

Le due cause furono poste in deliberazione alla stessa udienza e riunite.

Il Commissario, con sentenza 29 novembre-4 dicembre 1929, così dispose:

1° Dichiarò inammissibili le domande degli attori e quella adesiva del Podestà di Castiglione in Teverina circa gli usi civici pretesi sui fondi posti nei territori di Sermignano e Vaiano.

2° In conseguenza estromise dall'ulteriore corso del giudizio i convenuti i cui fondi fu accertato trovarsi esclusivamente nei territori anzidetti.

3° Rispetto ai fondi posti nel territorio di Castiglione capoluogo, nonché di quelli posti nel territorio di Orvieto dentro i confini stabiliti dalla sentenza di Monsignor Verospi del 30 giugno 1609, rigettò le domande relative al preteso diritto di prelazione nella semina e al legnatico, salva la

consuetudine di raccogliere la legna morta giacente al suolo da sei mesi e non utilizzabile per edifici: che dichiarò rientrare fra quelle contemplate dall'ultima parte dell'art. 4 della legge 16 giugno 1927, n. 1766.

4° Dichiarò accertato, nel medesimo territorio di Castiglione e nella zona aggregata di quello di Orvieto, a favore della popolazione di Castiglione in Teverina capoluogo, l'uso civico essenziale di pascolo, con alcune limitazioni eccettuate le vigne e le chiuse formate anteriormente alla notificazione pontificia del 29 dicembre 1849.

5° Disposero una perizia, dandone incarico all'ing. Libertino Sodano, al fine di accertare: a) quali, tra i fondi dei convenuti che rimanevano in causa, fossero compresi nel territorio di Castiglione capoluogo e nella zona contigua del territorio di Orvieto infra i confini segnati dalla decisione Verospi; b) quali dei fondi medesimi fossero costituiti da vigne e chiuse formate anteriormente alla notificazione pontificia del 1849; c) quali degli stessi fondi risultassero già affrancati dal diritto di pascolo giusta gli atti omologati dalla decisione della Giunta d'arbitri di Viterbo del 7 ottobre 1892.

6° Ordinò poscia che per tutti i fondi rientranti nel territorio di Castiglione capoluogo e nella zona aggregata di quello di Orvieto, esclusi quelli già affrancati o costituiti dalle vigne e chiuse di cui sopra, il perito indicasse sommariamente il relativo stato di cultura e stabilisse se e quali di essi avessero ricevuto dai proprietari sostanziali e permanenti migliorie o consistessero in piccoli appezzamenti non aggruppabili in unità agraria, fissando inoltre per i detti fondi migliorati e per i piccoli appezzamenti l'annuo canone da pagarsi al Comune in compenso dell'accertato uso civico di pascolo.

7° Dichiarò la propria incompetenza a provvedere sulle domande di garanzia.

8° Riserbò ogni altra statuizione sul merito e sulle spese, provvedendo solo, in quanto a queste ultime, per quelle dei chiamati in garanzia e degli estromessi dal giudizio.

Depositatasi dal perito la sua relazione l'11 aprile 1932, e riprodotto il giudizio a cura del comune di Castiglione in Teverina con ricorso del 29 luglio 1932, rinnovato nei confronti di alcuni dei convenuti il 12 novembre dello stesso anno, il Comune suddetto così concluse: (*omissis*).

Non comparvero i signori Baglioni Antonio, Ettore, Bianchino, Pietro e Bernardini Sofia, che pure si erano costituiti in una precedente udienza, né tutti gli altri convenuti.

**DIRITTO:** deve dichiararsi la contumacia dei convenuti Baurbon Del Monte Elisa, vedova Vannicelli, Teresa Vannicelli e Giovanna Vannicelli, quest'ultima anche in proprio e tutti quali eredi di Vannicelli Pietro, Ravizza Maria, anche quale eredi di Bargagli Angela, Maioli dott. Alberto, parrocchia di S. Egidio di Castiglione in Teverina e parrocchia di S. Maria in Paterno: i quali tutti, sebbene regolarmente citati, non si sono costituiti in giudizio.

Osserva che dalla relazione del perito risulta che i fondi per i quali il convenuto Brocchi Pietro è stato chiamato in giudizio trovansi tutti in territorio di Orvieto, al di là del confine tracciato dalla sentenza di monsignor Verospi, e che quelli dei convenuti Baglioni Antonio e figli Ettore, Bianchino e Pietro e Marini Marianna e Teresa, pur essendo compresi entro la zona nella quale la precedente sentenza dichiarò sussistere l'uso civico essenziale di pascolo, sono in parte già affrancati — giusta gli atti omologati dalla decisione della Giunta d'arbitri di Viterbo del 7 ottobre 1892, — e per il resto sono costituiti da vigna formate anteriormente alla notificazione pontificia del 1849. Trattasi perciò di fondi liberi, sui quali nessun diritto compete alla popolazione di Castiglione in Teverina, e i loro proprietari hanno diritto ad avere il rimborso delle sostenute spese giudiziali tanto dagli originari attori, quanto dal Comune clic fece adesione alle loro domande.

Osserva, per ciò che riguarda tutti gli altri convenuti, che il perito accertò in primo luogo quale parte dei loro fondi dovesse ritenersi soggetta all'uso civico di pascolo, escludendone secondo i criteri fissati dalla precedente sentenza, i terreni non compresi nel territorio di Castiglione in Teverina e nella zona aggregata di quello di Orvieto, quelli costituiti da vigne e chiuse formate anteriormente alla notificazione pontificia del 1849, e quelli che, risultavano già affrancati. Accertò poscia che i terreni soggetti all'uso civico avevano ricevuto dai proprietari sostanziali e permanenti migliorie o consistevano in piccoli appezzamenti non aggruppabili in unità agrarie, e stabili, giusta l'incarico ricevuto e in applicazione dell'art. 7 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, l'annuo canone da pagarsi al Comune in compenso dell'uso civico.

Su tutte queste operazioni nessun rilievo specifico è stato mosso dalle parti, né si ha ragione di sollevarne d'ufficio. La liquidazione dell'uso civico mediante imposizione di canone risponde nella specie alle accertate condizioni obiettive dei fondi gravati; esatto appare il procedimento seguito per la valutazione del diritto ed equa si ravvisa la misura del canone.

Chiedono gli attori, in contrasto coi convenuti, che la decorrenza di questo venga fissato al 1927 epoca in cui fu proposta la istanza.

Ora, se il canone, come tale, non può avere una decorrenza anteriore alla sua costituzione, la domanda degli attori deve però accogliersi, applicando i principi che regolano l'azione di rivendicazione, come domanda di restituzione di frutti, ossia di quella utilità che la popolazione non essendo nella specie in esercizio l'uso civico, non poté ritrarre dai fondi gravati e che furono invece godute dai, proprietari. La restituzione va limitata, secondo la domanda e secondo il disposto dell'art. 703 codice civile, ai frutti posteriori alla domanda giudiziale, ed il loro ammontare ben può farsi corrispondere alla misura del canone stabilito dal perito, che rappresenta appunto il valore del diritto rivendicato.

Osserva, che non appartiene alla competenza del Commissario occuparsi della destinazione che le somme da pagarsi al Comune in compenso dell'uso civico potranno avere nel bilancio comunale, e quindi il pagamento dei canoni va ordinato a favore del Comune senza alcun vincolo.

Per ciò che riguarda le spese: quelle della perizia, necessaria alle operazioni di liquidazione, e le conseguenziali si ravvisa equo pone per metà a carico del Comune e per metà a carico dei proprietari affrancati, in proporzione del canone a ciascuno imposto.

Per le altre spese del giudizio, poiché solo in parte sono state accolte le domande dei quattro cittadini di Castiglione in Tevenina e del Comune, si reputa equo condannare i proprietari (tranne, come si è detto, quelli i cui fondi sono risultati liberi ai quali le spese debbono essere rimborsate dagli attori) a metà di esse e dichiarare compensate l'altra metà.

I signori Brugioni, Todini, Eletti e Percuoti, chiedono al riguardo che si faccia obbligo al Comune di rivalerli della quota, compensata; non può in questa sede attendersi a tale domanda, che pone in essere una controversia concernente i rapporti tra i cittadini attori e il Comune aderente all'azione e che non rientra tra i provvedimenti accessori da emanarsi nel presente giudizio.

*P.Q.M.*

Il R. Commissario, uditi i procuratori parti presenti, in contumacia dei convenuti Bourbon Del Monte Elisa vedova Vannicelli, Teresa Vannicelli é Giovanna Vannicelli, quest'ultima anche in proprio, e tutti quali eredi di Vannicelli Pietro, Ravizza Maria, anche quale erede di Bargagli Angela, Mattioli dott. Alberto, parrocchia di S. Egidio di Castiglione in Teverina e parrocchia di S. Maria in Paterno, e nella comparsa dei convenuti: Baglioni Antonio, Ettore, Bianchino e Pietro, e Bernardini Sofia.

Pronunziando in continuazione alla propria sentenza 29 novembre-4 dicembre 1929 e respinta ogni deduzione incompatibile con quanto ora si dispone:

1° *OMOLOGA* la perizia depositata l'11 aprile 1932 dall'ing. Libertino Sodano.

2° In conseguenza liquida l'uso civico di pascolo riconosciuto dalla sentenza di cui sopra, a favore della popolazione di Castiglione in Teverina, sui terreni dei convenuti indicati nel quadro che segue, mediante l'imposizione di un annuo canone di natura enfiteutica a favore del comune di Castiglione in Tevenina nella misura risultante, per ciascun convenuto, dal quadro medesimo.

Numero d'ordine	COGNOME, NOME e paternità del proprietario	Territorio	Vocabolo	Numeri di mappa		Superficie			Canone annuo Lire
				prin.	sub.	ha.	a.	c.	
1	Belcapo Settimio fu Cesare	Castiglione	Pompigliano	768	B	2	24	50	225,45
				921		2	27	20	
			Forcope	774		2	01	00	
			Annunziata	756			34	70	
			Corvo	760		1	79	80	
				761		1	99	00	
				761			64	00	
				920			74	00	
						12	4	20	
2	Belcapo Vincenzo fu Cesare	S. Egidio	Renaro	304	resto		51	00	1887,35
				305		8	46	30	
			Piano	306		1	19	20	
			dell'Ischieto	309					
				310		1	57	90	
			La mura	299		12	09	70	
			di S. Croce				83	40	
			Renaro	300					
				305			78	20	
				305			41	60	
							4	50	
			Piano	306					
			dell'Ischieto	307			10	80	
				309		2	77	00	
						5	10	60	
				310					
						2	61	30	
				312					
				313			96	00	
				314		1	65	70	
				385			49	00	
				386		7	41	50	
				386		1	41	40	
							63	60	
			La mura	299					
			di S. Croce			9	39	60	
			Renaro	300					
							77	90	
						59	26	20	
3	Bernardini Sofia di Severino	Castiglione	Bufalaro	870	A		9	00	9,05
				370	resto		16	00	
							25	00	
4	Brazzetti Angelo fu Alfonso	Castiglione	Campolungo	377			17	50	
			Costa del Mandrione	808		5	60	00	

Numero d'ordine	COGNOME, NOME e paternità del proprietario	Territorio	Vocabolo	Numeri di mappa		Superficie			Canone annuo Lire
				prin.	sub.	ha.	a.	ca.	
5	Segue Brazzetti An- gelo fu Alfonso	S. Egidio	Le Coste	177		1	27	00	173,80
				178		1	20	50	
	Confraternita di S. Ber- nardino in Baschi	S. Egidio	Cacciababbo Pozzuolo			8	25	00	
				42		1	24	00	
				183			73	50	
				189			88	20	
				Pallone			88	00	
				253		4	08	00	
				263			23	20	
				264		1	67	50	
				279		2	07	50	
				281		3	60	20	
				287	1	2	13	80	
				287	2	2	51	00	
				292		3	67	00	
				293			40	20	
				Piano		3	98	00	
				dell'Ischieto		2	42	80	
				333	1-2		82	50	
				333	2		8	80	
				Monticello			29	10	
				Piano					
				dell'Ischieto					
				333	475	31	73	30	1108,30
6	Congregazione di Ca- rità d'Orvieto, con usufrutto a favore di Onori Luisa, ve- dova Valentini	Castiglione	Pantano Poggio Monte	83			1	20	586,90
				265		2	32	00	
				266	1	1	96	30	
				266	2	4	08	00	
				266	3	1	90	00	
				Loie		1	55	00	
				387			86	50	
				394		5	83	00	
				Traccone			43	00	
				Poggio Monte			37	20	
				Creta	B		80	70	
				354	C	1			
				354			51	90	
				Cacciababbo			88	00	
				L' Argentaria		1	83	00	
				291			19	40	
				296	419		31	10	
				302	resto	1	9	00	
				303	421		40	80	
				303	resto				
						26	36	10	

Numero d'ordine	COGNOME, NOME e paternità del proprietario	Territorio	Vocabolo	Numeri di mappa		Superficie			Canone annuo Lire
				prin.	sub.	ha.	a.	ca.	
7	Parrocchia di S. Egidio	Castiglione	Paterno Inferno	283 816 819			8 3 70	60 40 00	16,55
							82	00	
8	Parrocchia di S. Mario in Paterno	Castiglione	S. Maria Casette Campo Sassi	325 421 858			27 3 78	50 60 00	14,20
						1	09	10	
9	Gori Anna fu Giovani vedova Polverini	Castiglione	Canino Costa Levatoio Coste	554 562 518 519 529 524 525 527 528 530 535			16 20 14 33	20 50 20 00	14,20
				529		2	82	00	
				524		1	61	00	
				525		9	29	00	
				527			40	00	
				528			69	00	
				530			46	00	
				535			10	60	
			Pianello	497			26	00	
			Canino	549			30	50	
				552		1	21	00	
				553			87	00	
			Poggio	879			22	00	
			Canino						
			Canino	556			28	20	
				557		1	75	00	
			Coste	559			67	00	
				560			71	50	
				564			52	60	
				565			14	00	
				566			25	00	
				567			37	00	
				568			37	20	
			Molino	569		2	29	00	
			Coste	558			57	50	
			Fontevvecchia	595			21	00	
				594			14	00	
				593			27	00	
			Pastino	889			27	00	
			Madonna della Nere	335			14	20	
			Cantina	301			27	40	
				302			33	20	
				300			6	00	
				853			17	00	

Numero d'ordine	COGNOME, NOME e paternità del proprietario	Territorio	Vocabolo	Numeri di mappa		Superficie			Canone annuo Lire
				prin.	sub.	ha.	a.	ca.	
Segue: Gori Anna		Castiglione	Caio	891		1	59	00	
			Campolungo	365	1	7	08	00	
				365	2	3	79	00	
				366			12	20	
			Poggio	806			55	00	
				932			37	00	
			Cantina	296			84	00	
			Fontana	318			3	00	
				854			33	30	
				307			93	20	
			Creta	345			98	00	
				857			35	50	
			Campo	863			76	00	
			Capanna	864		2	07	00	
			Lavatoio	503	A		69	50	
			Pianale	505	B			60	
				506	1-D	1	75	40	
				506	2		79	00	
				508			71	20	
				510			10	00	
		S. Egidio	Lavatoio	472			50	80	
			Campo	272		2	76	00	
			della Chiesa	273			41	20	
			Piano	327			38	20	
			dell'Ischieto	328	1		26	50	
					499				
				328	2		78	50	
				328	resto		62	30	
			Campo	267			40	00	
			della Chiesa	268		1	57	80	
				269		1	68	00	
				382		1	76	00	
			Campo	278			92	50	
			del Pero						
			Li Coglio	283		1	03	00	
				284			31	00	
			L'argentaia	290	1	1	05	70	
				290	2		25	30	
			Piano	329			6	40	
			dell'Ischieto	330	1	1	04	50	
					resto				
				330	2		44	40	
				330	1-461		20	20	
					2				
			L'argentaia	289		1	28	00	
			Cacciababbo	37			11	50	
				38		2	21	00	
				39	1	1	02	80	
				31	2		37	20	
				22		2	92	60	
			Pian	334	1		81	20	
			dell'Ischieto		resto				

Numero d'ordine	COGNOME, NOME e paternità del proprietario	Territorio	Vocabolo	Numeri di mappa		Superficie			Canone annuo Lire
				prin.	sub.	ha.	a.	ca.	
	<i>Segue</i> : Gori Anna	S. Egidio	Pian dell'Ischioto	334	459		6	90	
			La Nona	335	<i>resto</i>		4	80	
				334	2		41	20	
			L'argentaia	289	1	1	09	20	
					619				
				289	2	1	79	80	
			S. Giacomo	218		3	48	20	
			Le mura	299	626	3	77	00	
			di S. Croce						
			S. Giacomo	374		1	19	80	
						80	84	20	2245,90
10	Maioli Alberto di Ma- rio	Castiglione	Canapuli	629	3-B		20	00	
							20	00	3,40
11	Lucii Gaspare erede di Martini Antonio	Castiglione	Canapuli	629	3-A		16	30	
				631	A		37	10	
				630			40	30	
			Fontana Vecchia	599			9	30	
			Canapuli	629	1	1	45	00	
				629	2		46	00	
			Belvedere	885			5	50	
			Fontana Vecchia	598	B		1	00	
				598	C		9	60	
				596			82	50	
						3	92	60	60,30
12	Nicolai Guglielmo di Girolamo	Castiglione	Campo mele	755		1	18	00	
				754			29	00	
			Corno	760	945		14	20	
			Chiusa	194	n/resto		10	20	
			Diciarello	415			45	50	
				416			84	00	
				417			67	00	
				424	B		50	20	
				425	B	1	52	00	
			Coveto	285		1	22	30	
			Canapuli	632			22	50	
			Creta	850			28	00	
				852			41	70	
			Lupinara	240			43	50	
			Maneto	289			41	50	
				851			86	20	



Numero d'ordine	COGNOME, NOME e paternità del proprietario	Territorio	Vocabolo	Numeri di mappa		Superficie			Canone annuo Lire
				prin.	sub.	ha.	a.	ca.	
13	Segue: Nicolai Gu- ghelmo	Castiglione	Creta	346			44	00	409,50
			S. Marco	353	B		43	20	
				353	C		70	80	
			Maneto	288			18	00	
			Peruzze	646		1	97	00	
			Pantano	849			9	00	
			Maneto	292		1	05	20	
				293			60	00	
				294			56	00	
				295		1	12	50	
			S. Rocco	455			45	50	
			Peruzze	643			50	50	
				644			52	60	
			Madonna della Neve	337			27	00	
			Spinaceto	688	1	2	30	00	
				688	2		63	00	
				689			32	00	
		S. Egidio	Monticello	347			65	70	
			Cacciababbo	46	500		4	10	
						25	41	90	
		Castiglione	Lega	913			17	80	
			Lavatoio	503	B		2	70	
							20	50	
									4,25
14	Sensi dott. Tito di Antonio	Castiglione	Chiusa	194	G		13	90	
					resto				
			Grottoni	331			73	40	
			Canale	704		1	69	00	
			Lupinara	241			32	00	
			Casa	429			29	20	
				432	S/1	3	26	00	
				432	2		78	00	
				432	3	1	20	00	
		Pisciarello		426	1/C		1	40	
				426	1/D		1	80	
				426	1/E		2	60	
				426	2/C		1	20	
				297			38	20	
		S. Egidio	L'Argentata			8	86	70	159,55
15	Società Anonima Vita Bagnorese	Castiglione	Canapuli	631	B		41	90	
				635		1	25	40	
			Molino	895			20	60	

Numero d'ordine	COGNOME, NOME e paternità del proprietario	Territorio	Vocabolo	Numeri di mappa		Superficie			Canone annuo Lire
				prin.	sub.	ha.	a.	ca.	
16	<i>Segue:</i> Società Anoni- ma Vita Bagnorese	Castiglione	Molino	896	B		52	00	45,90
			Pastine	615			48	50	
			Belvedere	616			11	20	
						2	99	60	
	Bourbon Del Monte Elisa vedova Valli- celli, Toresa e Gio- vanna Vannicelli, costei anche in no- me proprio tutti quali eredi di Van- nicelli Pietro	Castiglione	Campolungo	389	A	1	27	00	79,25
			Tufara	732		1	15	60	
			Lavatoio	513			54	70	
			Pisciarello	426	1-A		57	30	
				426	2-A		37	80	
17	Vannicelli conte Giu- seppe fu Giovanni	Castiglione	Pianello	361			46	00	
				363		6	63	00	
				363	2	4	91	30	
				862		1	15	00	
			Paparello	674			92	20	
			Palazzone	304			49	10	
				305			5	20	
			Fontana	404			16	50	
			Iemini						
			Arcipretale	450			30	00	
			Fonte vecchia	592			15	00	
				603	B		13	70	
				603	C			60	
			Orieste	791			11	50	
			Palazzone	823			5	30	
			Vignolo	835			74	00	
			Palazzolo	117			9	00	
			Passo	440			6	70	
			dell' Aurora						
			Mandolino	460	B		43	10	
			Fonte vecchia	590			40	50	
			Pastine	619		1	02	00	
			Palazzone	303			29	60	
			Passere	276			96	00	
				237		1	45	50	
				318		1	32	00	
			Piantanello	357	1-B		11	90	
				357	1-C	4	12	10	
				357	2	1	03	00	
			Orieste	809		5	74	00	
			Spinaceto	813		2	00	00	
			Fascinaro	382		4	37	00	
			Paterno	282			47	30	

Numero d'ordine	COGNOME, NOME e paternità del proprietario	Territorio	Vocabolo	Numeri di mappa		Superficie			Canone annuo Lire
				prin.	sub.	ha.	a.	ca.	
	<i>Segue: Vannicelli conte Giuseppe</i>	Castiglione	Paterno	284			14	60	
			Molino	571			61	00	
				574			15	00	
			Fonte vecchia	600	B		5	40	
			Peruzza	697			98	00	
			Tufara	726		1	28	00	
			Campoforte	786			20	40	
			Orieste	800			39	50	
				801		1	61	00	
			Canino	563			90	00	
			Vignolo	204			22	50	
				207			32	50	
			Campo Prati	208	1		45	00	
				208	2		31	00	
			Prato	236			22	50	
			Vigna	238		2	44	60	
			Pozzo	298			20	20	
			Castelluccio	683			67	50	
			Serpara	831			71	00	
			Prato	832			24	00	
			Piana	445			51	80	
			Forte Iemini	444			52	00	
			Arcipretato	452			60	50	
			Fontana	310			2	80	
			Lavatoio	585				90	
				586			1	50	
			Panare	847			20	00	
			Macina	329		1	27	50	
			Grottami	334		1	11	00	
			Fascinaro	360		1	10	00	
			Pompiliano	717			58	00	
			Coste Monte	807		1	71	00	
			Camposassi	859	B			20	
				859	C	1	34	60	
			Camporosa	358		2	39	00	
			Campolungo	390		2	83	00	
			Giardino	398		5	37	00	
				399		2	94	50	
				400			86	50	
			Mandolino	454		1	25	00	
			Canale	701		1	52	00	
			Peruzza	898		1	00	00	
			Casette	423			18	00	
			Vallone	297			44	20	
			<b>S. Lucia</b>	<b>244</b>			<b>49</b>	<b>30</b>	
			Campuli	634			33	00	
			Poggio	685		2	84	00	
			S. Lucia						
			Peruzza	698			77	50	
			Lega	709			13	00	
			Vaiano	725			24	00	
			Campo Fonte	777	B		66	70	

Numero d'ordine	COGNOME, NOME e paternità del proprietario	Territorio	Vocabolo	Numeri di mappa		Superficie			Canone annuo Lire
				prin.	sub.	ha.	a.	ca.	
	Segue: Vannicelli conte Giuseppe	Castiglione	Peruzza	899			56	00	
			Castellaccio	902			68	00	
			Inferno	464			33	20	
			Caio	218			58	00	
				220			52	40	
			Pagano	826			17	00	
			Lega	710		1	40	00	
			Peruzza	681		6	27	00	
				696		5	18	30	
			Fonte Secca	825			25	50	
			Tufara	719		6	68	00	
			Pompiliano	751		2	47	00	
				772	B	2	82	10	
				741		2	12	00	
			Orieste	789			96	50	
				799	1	1	42	50	
				799	2		44	70	
			S. Lucia	824		1	85	00	
			Baciotti	914		1	06	00	
			Campo Fonte	923	B	1	17	40	
			Orieste	931			33	00	
			Tufara	732	B	1	15	00	
			Pisciarello	425	A		73	00	
				424	A		46	00	
			Fontana	306			85	00	
				308			19	50	
			Paterno	281			34	00	
			Palombaro	840			14	60	
			Chiusa	194	resto		1	30	
				194	resto				
				194	resto			10	
			Pozzo	299	C				
				299	resto		47	90	
				299	resto				
			Vignola	205	resto		12	90	
		S. Egidio	Fascinaro	865		1	17	00	
			Madallena	206	resto		8	00	
				206	424			40	
				206	resto				
			Le Coste	371	B		3	90	
				371	C		38	10	
			Bragone	200			79	00	
				201		1	32	00	
				202			54	00	
			Pallone	212		2	56	00	
				215		2	21	00	
				216			21	00	
				217		4	74	00	
				230		2	01	00	
				231			28	50	
				233			44	00	
				238			10	20	

Numero d'ordine	COGNOME, NOME e paternità del proprietario	Territorio	Vocabolo	Numeri di mappa		Superficie			Canone annuo Lire
				prin.	sub.	ha.	a.	ca.	
	Segue: Vannicelli conte Giuseppe	S. Egidio	Pallone	249			39	00	
			Campo	265			52	50	
			della Chiesa						
			Monticello	2			35	10	
				4	1	2	15	90	
				4	2		33	00	
				4	3	1	91	10	
				6	1	4	43	50	
				6	2	3	21	60	
			Cacciababbo	36		1	88	00	
			Pozzuolo	186			92	00	
				188		5	41	00	
			Monticello	343			94	40	
				344		1	71	50	
				345	1	1	36	40	
				345	2	2	10	30	
				346			77	00	
			Pozzuolo	191			22	00	
				192		1	03	30	
			Pallone	256			28	20	
				258		3	09	00	
				259		1	32	00	
				260		2	78	00	
				277	1	1	41	20	
				277	2		99	80	
			Campo	280		1	63	00	
			della Chiesa	285		1	00	50	
				286		2	48	10	
			Madonna	380			86	00	
			della macchia	381			50	50	
			Pallone	240	1	1	59	00	
				241			86	50	
				377			21	50	
				244			63	00	
				245	1	5	89	50	
				245	3	2	61	50	
				252		1	30	00	
				378			91	00	
				379			22	50	
			La Nona	387			78	80	
			Li Goglio	288			78	00	
			Le Crocette	232			97	00	
			Campo	274		3	2	00	
			della Chiesa	276			89	00	
				275		4	62	50	
				294		3	45	20	
			Pian	316			70	00	
			dell'Ischieto	317			14	20	
				319			73	00	
				320			80	50	
				322			9	50	
				323			73	00	

Numero d'ordine	COGNOME, NOME e paternità del proprietario	Territorio	Vocabolo	Numeri di mappa		Superficie			Canone annuo Lire
				prin.	sub.	ha.	a.	ca.	
	<i>Segue: Vannicelli conte Giuseppe</i>	S. Egidio	Pian dell'Ischieto	324			13	00	
				325		1	37	00	
				326	2		28	20	
				318	472		26	10	
				321	470		32	60	
				326	1	2	05	80	
			Cacciababbo	40		2	08	00	
				48		8	82	50	
			Pallone	222		6	04	00	
				223			19	20	
				224			14	00	
				225			71	20	
			Cacciababbo	32			23	00	
				33			14	80	
				34			6	00	
				35			59	00	
				353			33	80	
				390			6	10	
				30			12	20	
				352			31	10	
				393			7	30	
				404			1	60	
			Pallone	236	445			50	
				250		3	42	90	
				254		2	06	60	
			Cacciababbo	23	resto	2	40	40	
				24	resto		82	30	
				350			57	50	
			Pian d'Ischieto	318			42	20	
				321	resto		37	50	
				326	1-4-68	1	74	40	
					resto				
			Pallone	254	457		63	40	
					resto				
				255	resto		12	60	
				261			91	10	
			Pozzuolo	190	resto		35	50	
				247	resto		31	60	
				245		7	08	80	
				236	resto			30	
				209	resto			60	
			Bragone	144	resto		55	40	
			Pozzuolo	193	resto	1	33	10	
			Monticelli	10		3	63	80	
				20			43	50	
				349		5	99	20	
			Pozzuolo	184			17	00	
				184	resto	1	09	00	
				186	1-647	3	19	80	
				186	resto	4	32	00	
				186	3-649		15	50	
				186	resto	6	04	90	

Numero d'ordine	COGNOME, NOME e paternità del proprietario	Territorio	Vocabolo	Numeri di mappa		Superficie			Canone annuo Lire				
				prin.	sub.	ha.	a.	ca.					
18	Segue: Vannicelli conte Giuseppe	S. Egidio	Pallone	373	651		10	40	8165,20				
				373	resto	2	08	10					
			Bragone	203	653		18	00					
				203	resto	1	39	50					
			Pallone	214	resto	1	05	60					
				372	656		15	60					
				372	resto		34	00					
				234	661		6	50					
				234	resto	1	04	10					
				240	2		42	70					
					resto								
				210	resto		47	90					
				228		2	43	40					
				229			11	20					
				243			52	80					
				243			52	80					
			Monticello	8			97	50					
				7	425			60					
				348	resto		41	10					
				348	675		5	40					
			Pallone	246	resto		46	00					
						304	44	00					
			19	Venanzi Francesca fu Antonio	Castiglione	Passo Nuova Lavatoio	479			2	03	00	111 --
							501				93	00	
						505	D			3	70		
						505	E	1		82	90		
						506	1-A			9	90		
						506	1-C			44	70		
						503	C			5	80		
								5		43	00		
						Vera Ottavio fu An- tonio	Castiglione	Traccone	396		1	82	
402									27	80			
Lena	866		3	08	60								
Traccone	867		1	32	00								
				650	40	434-							

Superficie complessiva ha. 582,12,60.

Importo complessivo dei canoni annui L. 15.436.85.

3° Condanna i convenuti sopra nominati a pagare al comune di Castiglione in Teverina il canone che a ciascuno di essi rispettivamente fu carico a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza, dichiarando che il pagamento annuale dovrà aver luogo il 10 ottobre di ogni anno.

4° Li condanna inoltre, a titolo di restituzione di frutti, al pagamento, a favore del Comune, di una somma corrispondente all'ammontare dei canoni come sopra fissati, a decorrere dal 4 maggio 1927 sino alla data di pubblicazione della presente sentenza.

5° Dichiarà liberi dall'uso civico di pascolo tutti gli altri fondi dei convenuti non compresi nel quadro, di cui sopra.

6° Pone le spese della perizia e le successive per metà a carico del comune di Castiglione in Teverina e per metà a carico dei proprietari affrancanti, in proporzione del canone a ciascuno imposto.

7° Condanna i signori Brugioni Arnaldo, Todini Realino, Eletti Giuseppe, e Percuoti Antonio e il comune di Castiglione in Teverina alle spese del giudizio a favore dei signori Brocchi Pietro, Baglioni Antonio, Ettore, Bianchino e Pietro, e Marini Marianna e Teresa.

8° Condanna i signori Belcapo Vincenzo, Belcapo Settimio, Brazzetti Angelo, Congregazione di Carità di Orvieto, Gori Anna vedova Polverini nei nomi, Nicolai Guglielmo, Onori Luisa vedova Valentini, Sensi dott. Tito, Vannicelli conte Giuseppe, Lucii Gaspare quale erede di Martini Antonio, Soc. An. Vita Bagnorese, Confraternita di S. Bernardino di Baschi, Venanzl Francesca in Antonini, Vera Ottavi, Bernardini Sofia, Bourbon Del Monte vedova Vannicelli, Teresa Vannicelli e Giovanna Vannicelli, quest'ultima anche in proprio e tutti quali eredi di Vannicelli Pietro, Ravizza Maria, anche quale erede di Bargagli Angela, dott. Alberto Maioli, parrocchia di S. Egidio di Castiglione in Teverina e parrocchia di S. Maria in Paterno, a metà delle altre spese del giudizio verso il comune di Castiglione in Teverina e verso i signori Brugioni Arnaldo, Todini Realino, Eletti Giuseppe e Percuoti Antonio, e per essi a favore dei rispettivi avvocati (Mario Macarini pel Comune e Gaetano Grisostomi Marini, Filippo Trasatti ed Ennio Franchi per gli altri attori) i quali hanno dichiarato di averle anticipate.

9° Dichiarà compensata l'altra metà.

Roma, li 8 maggio 1933—XI.

*Il R. Commissario:* P. BARCELLONA

*Il Segretario:* M. CORSI

*Registrata a Roma, il 19 giugno 1933—XI, vol. 534, n. 12517, Atti giudiziari. Esatte L. 1925,40 (registro L. 10 + catasto L. 312,40 + trascrizione ipotecaria L. 1602 + quietanza L. 1) dal Segretario. Il Procuratore Superiore: OROFINO*